

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE MONTELUPO FIORENTINO Rep. n.

(Città Metropolitana di Firenze)

=====

Contratto di appalto del “Servizio di conduzione e manutenzione programmata degli impianti termo idraulici comunali , con incarico di Terzo Responsabile, per quattro anni - Importo €.oltre IVA – **CIG7747901A29.**

=====

L’anno duemilaDICIANNOVE (2019) il giorno (..) del mese di.....in Montelupo Fiorentino, presso il Palazzo comunale posto in Viale Cento Fiori n.34.

Avanti a me Gigoni D.ssa Roberta - Segretario Generale del Comune di Montelupo Fiorentino - autorizzata a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sono personalmente comparsi i Sigg.:

1), nato a il domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comune come di seguito indicato, il quale agisce non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Montelupo Fiorentino, avente sede in Montelupo Fiorentino (FI) Viale Cento Fiori n. 34 -, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00614510485, giusta la sua qualità di Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in virtù del decreto di nomina del Sindaco n. del ed ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 3° comma lett.c) e 109 2°comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in esecuzione della determinazione n. del, parte che potrà dirsi anche semplicemente “Comune”,

2) il Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta come di seguito indicato, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità didella società „.....” avente sede legale inVia....., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di.....n., come risulta dalla visura camerale conservata agli atti del Comune parte che nel proseguo del presente atto potrà chiamarsi per brevità anche “ Impresa”.

I contraenti suddetti, della cui identità personale io Segretario mi sono accertato, mi hanno chiesto di procedere alla stipula del presente atto pubblico

P R E M E S S O

- che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. del _____ è stata indetta apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’appalto del servizio di conduzione e manutenzione programmata degli impianti termoidraulici comunali, con incarico di terzo responsabile, per quattro anni per l’importo complessivo di €. 124.800,00 di cui €. 88.800,00 quale importo posto a base di gara al netto dell’IVA e riferito alla manutenzione programmata per l’intero periodo di durata dell’affidamento, con oneri di sicurezza derivanti da interferenze pari a zero, ed €. 36.000,00 quale presunto importo degli interventi al di fuori della manutenzione programmata da realizzarsi, al ricorrere della necessità, nel periodo di durata dell’affidamento stesso;

- che con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. del _____, sulla base del verbale di gara redatto in data _____, dalla commissione di gara nominata con

determinazione n.... del....., è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace in favore della società "....." offerente il ribasso del% che applicato all'importo a base di gara, dà un importo contrattuale di €, con oneri di sicurezza da interferenza pari a zero, oltre Iva nella misura di legge, a cui deve aggiungersi l'importo stimato di €. 36.000,00 oltre per interventi al di fuori della manutenzione programmata;

- che, il termine dilatorio di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/16 è scaduto in data.....;

- che, in materia antimafia, trattandosi di contratto di servizi di importo inferiore a €. 150.000,00 non necessita acquisire alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 83, 3° comma lett. e) del D.Lgs. 159/2011 nè informazione stante anche il disposto del Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, siglato con la Prefettura di Firenze in data 16/03/2015;

- che l'impresa, già in sede di gara, ha provveduto a quanto previsto dal D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187 e nei suoi confronti è stato acquisito il DURC On Line con validità fino alche si conserva agli atti del servizio contratti;

- che il responsabile del Servizio Lavori Pubblici, per quanto previsto dall'art. 14, comma 2°, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 nonché dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Montelupo Fiorentino approvato con deliberazione della G.C. n. 101 del 19/12/2013, esecutiva, dà atto di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, con la società di cui trattasi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Sig....., Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Montelupo Fiorentino ed il Sig....., in nome e per conto dell'impresa ".....", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) PREMESSE

I sunnominati contraenti, dichiarano di accettare e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.

Art. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO – IMPORTO CONTRATTUALE

Il Sig....., nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Montelupo Fiorentino, in nome e per conto del quale egli agisce, demanda ed accolla all'impresa "....." siccome rappresentata dal suo....., come meglio sopra identificato e qualificato e che accetta l'esecuzione, in appalto, del servizio di conduzione e manutenzione programmata degli impianti termo-idraulici comunali, con incarico di terzo responsabile, per il periodo di quattro anni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio all'impresa, servizio che comprende tutte le attività indicate nell' articolo 5 del capitolato di ciascuno degli undici edifici i cui impianti sono interessati dal servizio oggetto del presente contratto da eseguirsi secondo quant'altro indicato nei capitolati predetti.

Nell'arco temporale di validità del presente contratto l'Impresa si obbliga inoltre ad eseguire gli interventi straordinari e le attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti di cui al punto 6.2 del capitolato di ciascuno degli edifici di cui più sopra il cui importo, riferito a tutto il periodo di validità del contratto, è stato stimato in €. 36.000,00 oltre IVA .Detti interventi,che in ogni caso dovranno essere sempre autorizzati

da parte del responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, dovranno essere eseguiti secondo le condizioni e modalità risultanti nei capitolati degli edifici di cui trattasi e con l'utilizzazione dei prezzi offerti indicati nel documento "Dettaglio offerta per un anno". Il solito suddetto ribasso sarà applicato anche ai prezzi dei materiali come risultanti dal prezzario regionale in vigore all'epoca dell'intervento .

Al di fuori degli interventi di manutenzione programmata l'impresa è obbligata alla reperibilità continua con intervento entro le 24 ore dalla chiamata per i guasti di ordinaria manutenzione e, entro le tre ore dalla chiamata, per gli interventi di somma urgenza. Il servizio di reperibilità è compreso nel canone del servizio di conduzione e manutenzione programmata. Inoltre per le prime 15 segnalazioni di ciascuno degli anni di durata del contratto, non è riconosciuto all'impresa il diritto di chiamata che è già compreso nel canone. Per ogni ulteriore segnalazione oltre la quindicesima, per ciascuno degli anni di durata del contratto, sarà riconosciuto un diritto di chiamata di €. 30,00 oltre IVA..

E' inoltre prevista l'applicazione di una franchigia di €. 100,00 da applicarsi secondo tutto quanto previsto nei capitolato relativi agli edifici i cui impianti sono oggetto del servizio.

Art. 3) MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'impresa si obbliga ad eseguire ogni operazione inerente il servizio affidato secondo le modalità tutte indicate nel capitolato di ciascuno degli undici edifici i cui impianti sono oggetto del servizio di cui trattasi e che già firmati dall'impresa in sede di gara quale accettazione di ogni contenuto degli stessi, si richiamano a formare parte integrante del presente contratto,

L'impresa dichiara di aver verificato lo stato di manutenzione di tutti gli impianti che sono oggetto di affidamento del servizio di conduzione e manutenzione programmata, e di accettarli nello stato di fatto in cui si trovano, senza poter in seguito attribuire alle condizioni dell'impianto eventuali interruzioni parziali o totali del servizio .

L'impresa si obbliga comunque ad eseguire il servizio anche secondo eventuali ulteriori indicazioni che sarà ritenuto opportuno impartire dal direttore all'esecuzione del contratto.

Art. 4) – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'impresa con l'assunzione del servizio oggetto del presente contratto assume tutte le responsabilità di ogni genere e tipo che ne derivino, compresa la direzione tecnica degli interventi nonché quelle connesse agli aspetti della sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .

Art. 6) D.U.V.R.I.- D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i:

Il Comune ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza che sia pur non allegato al presente contratto, ma conservato agli atti del servizio competente, si richiama a formare parte integrante e sostanziale del presente atto e da cui risulta che non ci sono oneri di sicurezza da interferenza..

L'impresa che è obbligata al pieno rispetto del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 7) – CAUZIONE - POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'impresa aggiudicataria, ha costituito la cauzione definitiva dell'importo

di Euro mediante polizza fidejussoria n. rilasciata in datadalla
.....Agenzia di

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'amministrazione comunale da ogni
e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi verificatasi in dipendenza e/o
nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto da
qualsivoglia causa determinati.

L'impresa ha fornito al Comune copia della polizza assicurativa n.
emessa in datadalla compagnia assicuratriceAgenzia
didi responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro
unitamente all'atto di quietanza valevole fino al.....

L'impresa si obbliga a trasmettere le quietanze di pagamento di detta
polizza per tutta la durata del contratto.

Art. 8) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del servizio, sia quello relativo alla manutenzione
programmata che quello inerente gli interventi straordinari e le attività di
ripristino del regolare funzionamento degli impianti, sarà pagato
all'impresa secondo tutto quanto previsto dall'art. 7.5 del capitolato di
ciascuno degli edifici di cui trattasi.

La fatturazione delle attività di manutenzione programmata dovrà avvenire
applicando sull'importo imponibile la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art.
30 del D.Lgs. 50/2016.

La ritenuta di cui sopra sarà liquidata all'impresa a fine del rapporto
contrattuale in seguito dell'accertamento della regolare e completa
esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai fini dell'emissione delle fatture elettroniche il Codice Univoco

dell'ufficio è il seguente: LT9T8F.

L'impresa appaltatrice per il tramite del suo..... dichiara che le somme ricevute in conto od a saldo del presente appalto saranno rimosse dalla impresa previo bonifico sul conto corrente, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, i cui estremi con tutti i dati necessari all'esecuzione del bonifico e l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, saranno comunicati al servizio finanziario della stazione appaltante. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

L'impresa, siccome rappresentata dal suo legale rappresentante, si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e si obbliga altresì a porre la stessa clausola, sempre a pena di nullità assoluta del relativo contratto, negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dai lavori oggetto del presente contratto.

L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 né dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto -

L'impresa appaltatrice per il tramite del suo ...

....., come sopra costituitosi, dichiara di essere a conoscenza:

- dell'art. 30, 5° comma, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 17 della L.R. 38/2007, in virtù del quale il Comune procederà ai pagamenti dovuti in esecuzione del contratto solo a seguito di verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
- del fatto che, nell'ipotesi in cui non si verificano le fattispecie previste dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e pertanto non vi sia il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, essa impresa, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dal Comune, dovrà fornire, nell'eventualità di lavorazioni concesse in subappalto o cottimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa impresa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Qualora l'impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il Comune sospenderà il successivo pagamento a favore dell'impresa.

Art.10) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI E OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Relativamente alle modalità di esercizio degli impianti ed agli obblighi e oneri a carico dell'appaltatore si rimanda a quanto previsto rispettivamente dall' articolo 8 e dall'articolo 9 del capitolato di ciascuno degli undici edifici di cui trattasi .

Art. 11) RISOLUZIONE CONTRATTUALE - PENALI

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di

servizio, con incameramento della cauzione definitiva e fatta salva la richiesta di ogni e maggiore danno subito dal Comune, per gravi inadempimenti o gravi negligenze riscontrate nell'esecuzione del servizio, quando diffidata l'impresa ad adempiere la stessa non provveda entro i tempi comunicategli. Si procederà comunque alla risoluzione del contratto, sempre con incameramento della cauzione e fatta salva la richiesta di ogni e maggiore danno, in caso siano già state applicate penali superiori al 10% dell'importo contrattuale, penali da applicarsi secondo quanto previsto all'art. 11 dei capitolati più sopra citati nel presente contratto.

La risoluzione opera di diritto nei casi di mancato rispetto dei tempi di intervento come previsto all'art. 10 dei capitolati di cui sopra.

La risoluzione del contratto è immediata e automatica nei casi previsti dal Protocollo di Legalità come indicati al successivo art. 17)

La risoluzione potrà avvenire anche per quanto indicato al successivo articolo 21.

Art. 12) SUBAPPALTO

Le parti danno atto di quanto segue:

- in sede di gara l'impresa ha dichiarato di voler subappaltare

-che l'impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso il Comune almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni i;

- che l'impresa , al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Comune, trasmetterà altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al 4° comma, lettera c), dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione posseduti dal subappaltatore

e prescritti dal predetto decreto legislativo in relazione alla prestazione subappaltata e dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 20 della LR 38/2007 e provvederà a tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 13) TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione delle attività che formano l'oggetto del presente contratto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, artigiane ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono dette attività. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria e le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese artigiane. L'impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedono da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Art. 14) – TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI DIPENDENTI DEL SUBAPPALTATORE

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Art. 15) DETRAZIONI IN CASO DI INOTTEMPERANZA AGLI ART. 13 E 14

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è terminato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Nel caso in cui fossero state presentate fideiussioni bancarie o polizze assicurative secondo quanto previsto dalla L.10-6-82 n.348, queste non potranno essere svincolate fino alla presentazione da parte dell'INPS ed altri enti (previdenziali assicurativi ed antinfortunistici) di una lettera liberatoria. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dai pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo

a risarcimento di danni così come anche in caso di applicazione degli articoli 4 e 5 del DPR 207/2010.

Art. 16)- RINVIO AL CAPITOLATO DEL SERVIZIO E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

Per quanto attiene, il tipo e la provenienza dei materiali che l'impresa dovrà utilizzare, l'erogazione delle prestazioni per la manutenzione programmata nonché per gli interventi straordinari e di ripristino del regolare funzionamento degli impianti da parte dell'impresa, nonché per gli altri oneri ed obblighi a carico dell'impresa si rimanda al capitolato di ciascun degli edifici di cui trattasi e per tutto quant'altro non previsto nel presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia ed al codice civile .

Art. 17) PROTOCOLLO DI LEGALITA'

In considerazione dell'importo del presente contratto le parti si danno atto che allo stesso non si applica il Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze.

L'impresa comunque accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera in ogni caso adempimento grave :

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di

lavoro, convalidato dall' autorità giudiziaria;

II. L' inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. L' impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell' opificio.

Art. 18) CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto.

ART.19) ADEMPIMENTI EX. D.L. 95/2012 CONVERTITO IN L. 135/2012

Il Comune di Montelupo Fiorentino ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla parte contraente con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a ai sensi dell'articolo 26 comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 20) FORO COMPETENTE e DOMICILIO DELL' APPALTATORE

In caso di controversia tra le parti è competente il Tribunale di Firenze .

L'impresa elegge domicilio presso il palazzo comunale.

ART. 21) OBBLIGHI DI CUI AL D.P.R. 16/4/2013 N. 62

L'impresa dichiara di bene conoscere le disposizioni contenute nel D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165" nonché quello della deliberazione della G.C. n. 101 del 19/12/2013, esecutiva, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino, peraltro visibili sul sito Internet del Comune di Montelupo Fiorentino e di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori detto codice di comportamento consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 22) TRATTAMENTO DEI DATI

L'impresa accorda il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento e diffusione da parte del Comune dei dati personali per le finalità connesse alla gestione del contratto.

Art. 23) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le parti chiedono che venga applicata l'imposta fissa di registro, trattandosi di atto il cui valore complessivo di € . è soggetto ad IVA e per il quale verranno emesse regolari fatture.

Art. 24) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono assunte dalla impresa aggiudicataria per la quale se le assume il suo amministratore unico ai sensi di quanto previsto nel capitolato speciale di appalto del servizio.

Art. 25) CLAUSOLE VESSATORIE

Circa le clausole vessatorie queste risultano dal documento informatico allegato A) al presente contratto che le parti, unitamente a me segretario, firmano digitalmente.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto dell'articolo 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, è stato scritto da me Segretario mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici su numero diciassette pagine intere a video e righe dieci fino a qui e viene da me, Segretario generale, letto alle parti contraenti, mediante l'uso e il controllo personale dei documenti informatici, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi degli articoli 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e 28 del D.Lgs. n. 82/2005. Io sottoscritto Segretario generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'articolo 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005. Il presente atto, costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005 e sullo stesso appongo io segretario la marcatura temporale. Il presente contratto sarà registrato a norma di legge a cura dell'ufficiale rogante ed assolve l'imposta di bollo con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di €. 45,00 .

Il responsabile del Servizio

L'Impresa

Il Segretario Generale